

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI



COMUNE DI MINERVINO



Denominazione impianto:

SCAPANIZZA

Ubicazione:

**Comune di Minervino (BT)
Località "Scapanizza"**

Foglio: 47 / 44

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RTN DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 87.782,8 kWDC E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 76.429,92 kWAC, DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN RICADENTI NEI COMUNI DI MINERVINO (BT), VENOSA E MONTEMILONE (PZ) E PIANO AGRONOMO PER L'UTILIZZO A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA.

PROPONENTE



SOLAR ENERGY VENTUNO S.r.l

SOLAR ENERGY VENTUNO S.R.L.

Via Sebastian Altmann, 9

39100 Bolzano (BZ)

P.IVA: 03084730211

PEC: solareenergyventuno.srl@legalmail.it

Codice Autorizzazione Unica 1YK0OC8

ELABORATO

Vulnerabilità gravi incidenti – Rischio di incidente rilevante

Tav. n°

1.VI.b

Scala

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Febbraio 2023	Integrazione richiesta dal MASE con nota prot. 0000407 del 16/01/2023			

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE

Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)

Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924

PEC: antonioavallone@pec.it

Cell: 339 796 8183



IL TECNICO

Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE

Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)

Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924

PEC: antonioavallone@pec.it

Cell: 339 796 8183



Spazio riservato agli Enti

INDICE

PREMESSA.....	1
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
CONCLUSIONI	4

1 PREMESSA

La presente relazione è relativa per la valutazione dell'eventuale presenza di impianti a Rischio di Incidente Rilevante, in riferimento all'installazione di un impianto fotovoltaico collocato in agro del Comune di Minervino Murge (BT) a circa 8 Km in direzione nord-ovest del centro abitato e nelle immediate vicinanze del confine con la Regione Basilicata in prossimità dell'invaso artificiale Locone. L'area asservita al progetto dell'impianto fotovoltaico presenta una estensione complessiva di Ha 176.98.82 ed è suddivisa in due corpi principali distanti tra di loro circa 2 Km.




Figura 1 - Inquadramento area su carta IGM

Il primo corpo di Ha 35.83.08 è raggiungibile dal centro abitato di Minervino Murge percorrendo per circa 6 Km la strada vicinale Lamalunga. Il secondo corpo di Ha 141.15.74 è raggiungibile dal centro abitato di Minervino Murge percorrendo complessivamente per circa 8 Km prima la Strada Comunale Le Grotticelle e successivamente la SP 44.




Figura 2 - Inquadramento area su ortofoto

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il **decreto legislativo 105/2015** "Attuazione della **direttiva 2012/18/UE** relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" identifica come stabilimenti a rischio di incidente rilevante (di seguito stabilimenti RIR) quelli nei quali, un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati, dia luogo ad un pericolo grave (immediato o differito), per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, ed in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Le sostanze oggetto di tale disciplina sono spesso "familiari" (si pensi all'ammoniaca o alla benzina) ma quello che fa la differenza è il quantitativo presente nello stabilimento, in genere molto elevato.

Se si fa riferimento ad una delle definizioni classiche di Rischio (R), definito come:

$$R = P \times M$$

dove:

P rappresenta la probabilità che si verifichi un determinato evento incidentale (per esempio in termini di eventi/anno);

M indica la magnitudo dell'evento cioè la sua gravità (per esempio in termini di numero di morti, numero di feriti ecc.);

il rischio, per tali stabilimenti, è definito da una bassa probabilità di evento incidentale ma da una elevata magnitudo. Si parla quindi di eventi poco probabili, ma dalle conseguenze disastrose, dovuti comunque a sviluppi incontrollati.

Gli stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione della norma statale sono suddivisi in due grandi gruppi, gli stabilimenti di “**soglia inferiore**” (ex art. 6 del D. Lgs. 334/99) in cui sono presenti quantità inferiori di sostanze pericolose, e stabilimenti di “**soglia superiore**” (ex art. 8 del D. Lgs. 334/99) in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità più elevate. L'appartenenza all'uno o all'altro gruppo è determinata da valori di soglia riportati dal decreto nell'Allegato 1.

La normativa nazionale di riferimento, confermando di fatto il doppio regime di competenza, lascia alla Regione (o soggetto da essa designato) le competenze relative agli stabilimenti di soglia inferiore, mentre conferma la competenza dello Stato (Ministero Interno) relativamente agli stabilimenti di soglia superiore. Il Ministero dell'Ambiente, invece conserva le funzioni di indirizzo e coordinamento e monitoraggio, anche ai fini dello scambio di informazioni con la UE.

L'elemento principale che caratterizza e classifica uno “**stabilimento a rischio di incidente rilevante**”, è la presenza al suo interno di determinate sostanze o categorie di sostanze pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie. Si definisce come “**presenza di sostanze pericolose**” la presenza di queste, reale o prevista o che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, (art. 3 D. Lgs 105/2015).

Le sostanze aventi le caratteristiche rientranti nell'applicazione del richiamato D. Lgs 105/2015 sono così classificate:

- sostanze tossiche (composti chimici che provocano effetti avversi sull'organismo umano quando sono inalati, ingeriti o assorbiti per via cutanea);
- sostanze infiammabili (che possono liberare grandi quantità di energia termica);
- sostanze esplosive (che possono liberare grandi quantità di energia dinamica);
- sostanze comburenti (che hanno reazione fortemente esotermica a contatto con altre sostanze);
- sostanze pericolose per l'ambiente (sostanze che presentano caratteristiche di pericolosità per l'ambiente e comportano o possono comportare nel tempo gravi danni).

La detenzione e l'uso di tali tipologie di sostanze può portare, allo sviluppo non controllato di un incidente con pericolo grave, immediato o differito, sia per l'uomo (all'interno o all'esterno dello stabilimento), sia per l'ambiente circostante, a causa di:

- emissione e/o diffusione di sostanze tossiche per l'uomo e/o per l'ambiente;
- incendio;
- esplosione.

Le sostanze e/o le categorie di sostanze e preparati, con i relativi limiti di detenzione, superati i quali il gestore di uno stabilimento ha l'obbligo degli adempimenti stabiliti nella Seveso, sono elencati in allegato 1, parte 1 e parte 2 del D. Lgs. 105/2015.

La normativa prevede compiti differenziati per il Gestore e per la Pubblica Amministrazione:

- per il Gestore, l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi connessi alla detenzione e impiego di sostanze pericolose nella propria attività, di definire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza;
- per la Pubblica Amministrazione attività di valutazione e controllo in materia di analisi delle valutazioni effettuate dal gestore, verifica delle misure di sicurezza, vigilanza, prescrizione di eventuali interventi mitigativi/migliorativi, informazione della popolazione, pianificazione dell'emergenza e controllo dell'urbanizzazione.

3 CONCLUSIONI

Nel comune di Minervino, e quindi nelle immediate vicinanze dell'impianto di progetto, **non ricade nessun stabilimento a rischio di incidente rilevante**, come possibile verificare all'interno dell'Inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose istituito con Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 – Recepimento Direttiva 2012/18/UE “Seveso Ter” al seguente indirizzo web:

<https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/Default.php>